



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.LVO N. 547/1992.

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 8°,
Sentenza n. 1244 del 04/03/2026, dep.il 20/3/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Di Carlo.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 358 RICORSO INTRODUTTIVO -
IN GENERE.

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario
(disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento -
Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - In genere.

Massima

La tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa
alla validità dell'atto impositivo e della sua notifica, sicché, ove il
contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare
quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto
del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n.
546/1992, perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera
di conoscenza ed il termine suddetto è stabilito nell'interesse pubblico alla
certezza e stabilità dei rapporti giuridici

Rif. normativi

Art. 21 del d.lgs. n. 547/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 15224 del 2024 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.